

(N. 943)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 15 marzo 1950 (V. Stampato N. 530-33) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 MARZO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale di massima stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto il n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'articolo 16 ».

Art. 16. — Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, siano state ammesse ad istruttoria, la medesima prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

« Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonchè nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

2 GENNAIO 1947, N. 2

*Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano di
elettricità.*

Art. 1.

È costituito l'« Ente siciliano di elettricità » persona giuridica pubblica con sede in Catania.

L'Ente è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per derivazioni di energia elettrica, salve le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia.

Art. 2.

L'Ente provvede, direttamente e, quando se ne ravvisi la necessità e l'utilità mediante subconcessioni, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica in Sicilia. Le subconcessioni sono soggette all'approvazione del Governo della Regione e del Ministro per i lavori pubblici.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente:

a) redige i piani generali ed i progetti;
b) provvede alla esecuzione delle opere per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica;

c) coordina, ove occorra, l'attività degli impianti di produzione e regola la distribuzione dell'energia elettrica nell'Isola; denuncia all'autorità competente le deficienze o irregolarità a fine della eventuale decadenza delle concessioni o della sostituzione nell'esercizio della stampa.

Art. 3.

Per le opere utilizzabili anche a scopo di irrigazione l'Ente siciliano di elettricità procede di concerto con l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, secondo le norme del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 40, e

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

L'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'articolo 16.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

senza pregiudizio delle rispettive competenze del Ministero dell'agricoltura, del Governo della Regione e dei Consorzi di bonifica.

Art. 4.

L'Ente coordinerà i suoi piani e la sua attività con le direttive della produzione e distribuzione elettrica nazionale. Occorrendo si varrà della collaborazione degli organi tecnici dello Stato e della Regione.

Art. 5.

Gli impianti idrici o termici di produzione quelli di distribuzione di energia elettrica, costruiti o acquistati dall'Ente, e le relative pertinenze e accessioni gli appartengono a titolo di patrimonio indisponibile.

Il patrimonio disponibile dell'Ente è costituito:

a) dai conferimenti dello Stato, della Regione, della Compagnia nazionale industrie elettriche e degli Istituti pubblici di credito della Regione;

b) dagli altri beni a qualsiasi titolo acquistati dall'Ente.

Lo Stato conferisce sin da ora 1.000.000.000 di lire. L'apporto della Regione sarà determinato dall'Assemblea regionale entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione e quello degli Istituti sarà stabilito dai singoli Enti di concerto con il Presidente regionale.

Art. 6.

Alla esecuzione delle opere e all'esercizio degli impianti l'Ente provvede con i contributi dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 19 e con le altre sue disponibilità.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni anche con partecipazione agli utili, regolandone le modalità e le condizioni.

Le deliberazioni concernenti la emissione delle obbligazioni devono essere approvate dal Governo della Regione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente regionale e così composto:

a) cinque membri designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per i trasporti;

b) tre membri designati dalla Giunta regionale;

c) il provveditore regionale delle opere pubbliche;

d) il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano;

e) due rappresentanti degli Istituti pubblici di credito partecipanti e un rappresentante della Compagnia nazionale industrie elettriche (Coniel);

f) tre rappresentanti rispettivamente degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate;

g) due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, due dell'industria, uno del commercio, due degli artigiani e dei coltivatori diretti, scelti dal Presidente della Regione su proposte delle organizzazioni di categoria interessate.

Il Consiglio dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale dell'Ente che non ha voto deliberativo.

Art. 8.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente, i quali durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 9.

Nel seno del Consiglio di amministrazione è nominato un Comitato esecutivo composto del presidente e di quattro membri.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Il Consiglio nomina un Comitato tecnico di tre membri anche fuori dei suoi componenti e ne regola il funzionamento.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione:

a) stabilisce le direttive e la graduazione della esecuzione delle opere e approva i progetti di impianti;

b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

c) delibera le subconcessioni di produzione di energia elettrica e le concessioni di distribuzione superiore a chilowatte 500;

d) approva le transazioni di valore superiore a 10.000.000;

e) delibera la emissione di obbligazioni stabilendone le condizioni;

f) approva il regolamento organico del personale;

g) nomina il direttore generale;

h) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge o dal regolamento e provvede sugli oggetti che il Comitato esecutivo ritenga opportuno di deferirgli.

Le deliberazioni indicate alla lettera a) sono soggette alla approvazione del Governo della Regione su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano riservate al Consiglio di amministrazione o al presidente.

Art. 13.

Il Presidente rappresenta l'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato, compie atti conservativi e nei casi di urgenza, emana i provvedimenti contingibili che ritenga necessari, riferendone nella prima riunione agli organi competenti per la approvazione.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Il Comitato tecnico ha funzioni consultive. Il suo parere è obbligatorio:

a) sui piani generali di produzione e di distribuzione di energia elettrica e sulle norme di coordinamento;

b) sui progetti di costruzione e di distribuzione;

c) sulle domande di subconcessioni di produzione e distribuzione;

d) sugli appalti di lavori di importo superiore a lire 5.000.000.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo deliberano a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

Art. 16.

Le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che siano in corso di istruttoria, si intendono decadute.

Per le autorizzazioni provvisorie ad iniziare i lavori, già rilasciate alle ditte dal Ministero dei lavori pubblici, è in facoltà del Presidente della Regione di mantenerle o revocarle sentito l'Ente.

Su proposta dell'Ente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Presidente della Regione fissa i termini entro i quali le ditte concessionarie di derivazioni di acqua per la produzione di energia elettrica devono ultimare i lavori degli impianti.

Qualora il concessionario non accetti i nuovi termini o non completi gli impianti nel termine stabilito, decade dalla concessione. È sempre salva la facoltà del Presidente della

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, siano state ammesse ad istruttoria, la medesima prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonché nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite.

Identico.

Regione di accordare, su proposta dell'Ente, una proroga nei casi di forza maggiore.

La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

In tutti i casi di decadenza prevista dal presente articolo e dall'articolo 55 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con la legge 18 ottobre 1942, n. 1434, subentra l'Ente al quale sono trasferite tutte le opere.

Si applicano, per gli indennizzi, le disposizioni dell'articolo 25 del citato testo unico.

Il Collegio arbitrale, previsto dal predetto articolo, è costituito di tre membri, nominati uno dall'Ente, l'altro dal concessionario e il terzo dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche di Palermo.

Art. 17.

Il Governo della Regione ha poteri di vigilanza sull'attività dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che non siano sottoposte ad approvazione devono essere comunicate in copia al Governo della Regione. Il Presidente, sentita la Giunta, entro 30 giorni dalla data della comunicazione ha facoltà di annullarle per motivi di incompetenza o violazione di legge.

Art. 18.

Il Presidente della Regione, sentita la Giunta, può sciogliere il Consiglio di amministrazione, previa contestazione dei motivi, nei casi di persistente violazione della legge, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario, assistito da due assessori, con poteri limitati all'amministrazione ordinaria e agli atti conservativi. Entro il termine massimo di due mesi il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 19.

Per l'attuazione delle opere di irrigazione e di produzione di energia elettrica in Sicilia, previste nel presente decreto, è autorizzato a carico dello Stato un contributo di lire 31 miliardi e 795.000.000 che sarà ripartito in dieci

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

rate uguali da iscriversi negli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1955-56.

Nell'esercizio 1946-47 sarà iscritta anche la somma di lire 1.000.000.000 per il conferimento previsto dall'articolo 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni nei bilanci dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.

Art. 20.

Gli atti e i contratti dell'Ente soggetti a registrazione sono registrati a tassa fissa.

Art. 21.

L'Alto Commissario per la Sicilia provvede all'attuazione del presente decreto.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi della Regione, le attribuzioni deferite dal presente decreto al Governo, alla Giunta e al Presidente della Regione, sono esercitate dall'Alto Commissario per la Sicilia.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.